

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

In data 15 gennaio 2008, presso la sede della società Poste Italiane Trasporti S.p.A. (di seguito "PIT" S.p.A.), sita in V.le Europa, 175 in Roma,

T R A

la ditta "PIT" S.p.A. nella persona dell'A.D. Maurizio Baggio, della Responsabile R.U., Sig.ra Rosa Stefanelli, della Responsabile Acquisti Sig.ra Anna Onza, del Responsabile Operation Sig. Renato Lorefica, assistita dalla FEDIT nella persona dei Sigg. Enzo Solaro e Alfredo D'Ascoli

E

le RSU di Roma nella persona dei Sigg. Apolloni Pietro, Pietrandrea Roberto e Colagrossi Franco, le RSU di Piacenza nella persona dei Sigg. Giovanni Macaro e Centonze Paolo, assistite dalla FILT CGIL di Roma e Piacenza, rispettivamente nella persona dei Sigg. Valeria Mizzau e Marco Efori e la FIT CISL Lazio e Piacenza, rispettivamente nella persona dei Sigg. Paola Privitera e Antonio Colosimo

VISTO

1. quanto disposto dagli artt. 11 e 11 bis - Parte comune - e dall'art. 6 - Sezione prima - CCNL trasporto merci - del vigente CCNL delle imprese di logistica, trasporto merci e spedizione vigente;
2. che le parti intendono esercitare la facoltà di concertazione loro riconosciuta da tali articoli;
3. che la ditta "PIT" S.p.A. intende corrispondere l'indennità di trasferta ai propri dipendenti adottando il sistema a "forfait";
4. quanto disposto dal V comma dell'art. 51 del DPR 917/1986, così sostituito dal I comma dell'art. 3 del D.Lgs. 2.9.1997 n. 314.

PREMESSO CHE

- a) le parti hanno effettuato una verifica congiunta sulla effettiva organizzazione del lavoro del personale viaggiante della ditta medesima, dalla quale - con particolare riferimento alla situazione in atto a far data dal 1 gennaio 2008 - è risultato che i conducenti sono chiamati, prevalentemente, a svolgere attività di guida per il trasporto di merci a carico completo relativi a viaggi extraurbani secondo modalità che comportano l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, riposo o di inattività;
- b) che la durata del periodo di impegno lavorativo dedicato alle operazioni di carico, scarico, lavaggio,

- manutenzione, rifornimento e amministrazione non è sempre determinabile in modo analitico utilizzando gli abituali documenti di carico e trasporto disponibili. Si conviene pertanto sul fatto che i riscontri rilevabili da questi documenti, in quanto approssimativi, non consentono la determinazione precisa del tempo dedicato ad ogni diversa operazione;
- c) che l'Azienda ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista al comma 8 dell'art. 11, lettera b) - Parte comune - del CCNL rimettendo al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove deve effettuare il carico e/o lo scarico indicazioni sull'eventuale periodo di attesa;
- d) che la durata dei tempi di guida per i veicoli muniti di cronotachigrafo analogico, può essere determinata in modo analitico e preciso soltanto attraverso la lettura, effettuata con strumenti tecnici appropriati, dei tracciati risultanti dai dischi originali correttamente utilizzati dal conducente nell'apparecchio cronotachigrafo a norma dei Regolamenti 561/06 e 3821/85;
- e) le Parti auspicano si possa realizzare un sempre maggiore sviluppo della società PIT, quale condizione per assicurare migliori garanzie di occupazione ai propri dipendenti; a tale riguardo convengono che nell'espletamento dei servizi di trasporto venga favorito l'utilizzo di personale direttamente dipendente. L'azienda conferma la sua attuale struttura organizzativa sul territorio. La modifica dei circuiti attualmente in vigore e sulla base dei quali sono organizzati i servizi svolti dai conducenti, sarà oggetto di confronto tra le parti in sede di commissione tecnica. Le parti, inoltre, valuteranno ulteriori integrazioni di servizi al fine di ottenere la massima produttività del personale viaggiante, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e della circolazione.

SI È CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

Art. 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2) a seguito di verifiche effettuate congiuntamente sulla effettiva organizzazione del lavoro (punto a delle premesse al presente accordo), le parti hanno accertato che il personale viaggiante della ditta "PIT" S.p.A., opera nelle condizioni di cui all'art. 11 bis - Parte comune del CCNL delle imprese di logistica, trasporto merci e spedizione vigente e dalle disposizioni di legge da detto articolo richiamate, in particolare dall'art. 4 comma 2 del D.L.vo 234/07.

Per tali lavoratori la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è da intendersi di 47 ore ed è distribuibile sino alle ore 13.00 del sabato; costituisce lavoro straordinario, pertanto, quello che supera il limite delle 188 ore nell'arco di quattro settimane, periodo durante il quale le stesse disposizioni contrattuali di cui sopra consentono il conguaglio orario. Resta ferma la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali dovute in applicazione degli articoli 4 e 5 - Sez. prima parte speciale Trasporto merci - del vigente CCNL.

Per gli stessi lavoratori le parti convengono che la durata media della settimana non può superare le 58 ore di prestazione di lavoro, come determinata ai sensi delle disposizioni di Legge, di CCNL e del presente accordo; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore a condizione che nel periodo di sei mesi le ore di lavoro non superino il limite di 58 ore settimanali.

R

A

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Art. 3) Ribadito quanto indicato al precedente art. 2) le parti convengono che la prestazione lavorativa mensile che risulterà resa in eccedenza rispetto alle 188 ore nell'arco di quattro settimane, verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro straordinario, con un compenso orario, già comprensivo della maggiorazione e dell'incidenza di esso sugli istituti contrattuali di ferie, festività, tredicesima e quattordicesime mensilità (quanto al TFR se ne ribadisce l'esclusione ai sensi dell'art. 34 del CCNL), determinato maggiorando del 35% la retribuzione globale stabilita dall'art. 3 - Sezione prima - CCNL trasporto merci - del vigente CCNL delle imprese di logistica, trasporto merci e spedizione.

Art. 4) Le parti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 11, comma 8, lettera b) - Parte comune - del CCNL delle imprese di logistica, trasporto merci e spedizione vigente convengono che, in ragione della peculiarità dei trasporti effettuati dalla ditta "PIT" S.p.A., sia rimesso al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico o lo scarico indicazioni sul periodo di attesa. Tale onere verrà compensato con un'indennità lorda pari ad Euro 60 mensili, rimanendo inteso che, in conseguenza del pagamento di tale indennità, i periodi di attesa per carico e scarico sono, esclusi dal computo dell'orario di lavoro ad ogni effetto di legge e di contratto e quindi anche ai fini retributivi. L'indennità di cui al presente articolo è stata determinata nella predetta entità, in quanto già comprensiva della relativa incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, permessi, tredicesima mensilità, etc) e verrà altresì computata ai fini del TFR.

Art. 5) Avvalendosi della facoltà di concertazione su tale materia prevista dall'art. 11, comma 8 - Parte comune - del vigente CCNL, richiamata anche dal successivo art. 11 bis, le parti convengono di retribuire il lavoro straordinario a forfait, con un importo mensile, calcolato come ai precedenti alinea, equivalente a 20 ore di straordinario.

Tali importi sono stati determinati in relazione alla effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda, sulla base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l'espletamento dei viaggi ed in riferimento alle prestazioni rese dagli autisti, la cui durata è stata determinata in relazione alle statistiche aziendali relative ai dodici mesi precedenti la data di stipula del presente accordo.

Detto monte ore complessivamente esaurisce l'orario di lavoro del personale mobile, così come definito nelle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, e si ritiene esustivo delle prestazioni orarie mensili richieste al personale viaggiante in relazione alle missioni programmate dall'azienda, salvo in ogni caso il diritto ad un eventuale conguaglio da effettuarsi con le modalità e nei termini di decadenza.

In caso di assenze dovute a ferie, permessi, festività infrasettimanali, malattia ed infortunio, l'importo mensile di cui al presente articolo sarà ridotto in misura proporzionale alle giornate di assenza stesse.

Art. 6) Entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento l'azienda effettuerà una verifica sulla effettiva prestazione resa dal personale viaggiante, con attenzione particolare alle ore di guida desumibili dai dischi cronotachigrafo - per i veicoli equipaggiati con cronotachigrafi digitali faranno fede, per quanto attiene la durata delle prestazioni relative alla guida, i dati contenuti nella memoria del cronotachigrafo stesso - ed al tempo che il dipendente documenterà di aver impiegato per le ulteriori operazioni di autotrasporto, come definite dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge (il tempo dedicato alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico, alla pulizia ed alla piccola manutenzione tecnica del

A

A [signature] [signature] [signature] [signature]

[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

veicolo, al rifornimento di carburante, etc). Nel caso in cui dall'esame dei dischi - ovvero della memoria del cronotachigrafo analogico - e dalla documentazione fornita dal dipendente risultino dati di prestazione difformi rispetto a quanto predeterminato in via teorica, l'Azienda provvederà a rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario e straordinario dei dipendenti interessati, con applicazione analitica delle disposizioni del CCNL di categoria.

Art. 7) Al personale viaggiante che per lo svolgimento delle proprie mansioni si rechi fuori dal territorio comunale è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta nelle seguenti misure:

Trasferta Nazionale

Assenza da 0 a 8 ore	€ 18,50
Assenza da 8 a 24 ore	€ 44,00

Tali importi verranno corrisposti anche in caso di assenze non programmate ed impreviste dei lavoratori dalla propria residenza, in ragione di oggettive esigenze di servizio.

Tali importi, inoltre, assorbono, sino a concorrenza e sino alla data di scadenza del presente accordo, gli aumenti dell'indennità di trasferta definiti in sede di rinnovo del CCNL; tali importi, inoltre, ancorché determinati in maniera forfetaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente restitutiva e vanno a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle proprie mansioni.



Art. 8) Le maggiorazioni previste dal comma 5, art. 4 - Parte speciale - Sez. prima - CCNL Trasporto merci, sono rideterminate secondo quanto di seguito specificato:

- lavoro dopo le ore 13 del sabato e lavoro domenicale con riposo compensativo: maggiorazione del 35%;
- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali: maggiorazione del 65%;

Art. 9) Visto l'art. 11, comma IX del CCNL di categoria, si applica al personale viaggiante la seguente clausola di decadenza: "Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che rienga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Tale richiesta dovrà essere fatta per iscritto, rimanendo confermato, anche mediante l'adesione individuale a questo accordo da parte del personale della impresa interessato alla sua applicazione in ragione delle mansioni particolari affidate, che il mancato esercizio del diritto a rivendicare differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario entro il predetto termine semestrale di decadenza, farà venir meno ogni possibilità di contestare la conformità del trattamento economico percepito dal lavoratore rispetto all'attività dallo stesso effettivamente prestata.

Art. 10) Sono totalmente a carico del conducente le sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione imputabili al conducente stesso.



Sono totalmente a carico dell'impresa quelle imputabili all'impresa stessa.

L'azienda stipulerà, con il costo interamente a proprio carico, una polizza assicurativa che assicuri ai conducenti, in caso di sospensione della patente di guida per ragioni connesse all'attività di servizio, una diaria di importo pari ad almeno 60 euro/giorno per un massimo di 180 giorni l'anno. Al fine di fruirla, il conducente dovrà presentare domanda di essere posto, per l'intero periodo interessato, in aspettativa senza retribuzione.

Art. 11) Le parti si danno atto che, qualora nell'arco della vigenza del presente accordo dovessero modificarsi le condizioni in base alle quali è stato stipulato l'accordo stesso, si incontreranno per valutare le opportune modifiche.

Art. 12) Entro il 31 dicembre di ogni anno, compreso nell'arco della vigenza del presente accordo, le parti si incontreranno per definire gli eventuali adeguamenti degli importi dell'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del presente accordo.

Art. 13) L'indennità di mensa, già percepita dal solo personale non viaggiante, passerà, da Euro 5 a Euro 5,29 per ogni giorno di effettiva presenza, con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Art. 14) Nel caso si dovessero modificare le attuali condizioni operative relative alle attività di precario, le parti si incontreranno per valutare gli opportuni interventi.

Art. 15) le parti si accordano in un monte ore annuale ed individuale pari a 10 ore retribuite per le assemblee indette in orario non lavorativo.

Le ore verranno retribuite con le competenze del mese di dicembre a tutti i lavoratori che saranno effettivamente presenti. Pertanto, le OO.SS. si impegnano a produrre per l'azienda, di volta in volta, un apposito documento sul quale, ogni lavoratore, dovrà apporre la firma di presenza.

Art. 16) le ferie maturate nel corso dell'anno, dovranno essere fruita inderogabilmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.



Art. 17) ogni singolo lavoratore sottoscriverà per adesione il presente accordo; potrà altresì recedere dallo stesso, previo invio all'azienda di raccomandata a/r, da inoltrarsi con un preavviso di trenta giorni. Con il recesso, non verranno applicate al lavoratore recedente le disposizioni di cui all'art. 2 del presente accordo, limitatamente alla deroga dal limite medio massimo dell'orario di lavoro; la prestazione lavorativa, pertanto, sarà contenuta entro il limite di 48 ore settimanali medio massime nell'arco di 4 mesi. Conseguentemente non verrà corrisposto al recedente lo straordinario forfettizzato, previsto dall'art. 5 del presente accordo. La retribuzione sarà determinata, quindi, ai sensi del vigente CCNL, anche in riferimento al pagamento dell'indennità di trasferta e delle maggiorazioni previste dal comma 5, art. 4 - Parte speciale - Sez. prima - CCNL Trasporto merci; non troverà pertanto applicazione, nei confronti del recedente, quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente accordo.

Art. 18) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo si intendono annullati e sostituiti tutti gli accordi aziendali in essere.

Art. 19) il presente accordo si applica in tutte le sue parti a decorrere dal 01 gennaio 2009 e scade il 31 dicembre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.




p. la ditta PIT S.p.A.


p. la Fedrit


p. la FILT/CGIL

p. la RSU

p. la FIL/CISL

Dichiarazione a verbale delle OO.SS.

Le OO.SS. scioglieranno la riserva successivamente alla consultazione dei lavoratori che avverrà entro il 31 gennaio prossimo.